

STATUTO

PETER PAN GROUP COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROVIGO RO VIALE DELLE
INDUSTRIE 1/B

Numero REA: RO - 135110

Codice fiscale: 01196500290

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-03-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato B al

Rep. n. 3619/3069

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI

ART. 1) DENOMINAZIONE

E' costituita una società cooperativa sotto la denominazione "Peter Pan Group Cooperativa Sociale".

ART. 2) SEDE

La cooperativa ha sede legale in Rovigo, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

La società potrà istituire, con delibera dell'Organo Amministrativo, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e depositi anche altrove.

ART. 3) DURATA

La durata della società è stabilita fino al giorno trentuno dicembre duemilacinquanta e può essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

ART. 4) NORME APPLICABILI

Alla cooperativa si applica la normativa speciale in materia e, in particolare, la l. n. 381 del 1991, relativa alla disciplina delle cooperative sociali, nonché il d.lgs. n. 112 del 2017 relativo alla disciplina dell'impresa sociale, quest'ultimo nel rispetto della normativa specifica delle cooperative e in quanto compatibile.

Inoltre, alla cooperativa si applicano le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, le disposizioni sulle società per azioni.

TITOLO II

SCOPI - OGGETTO

ART. 5) SCOPI

Ai sensi dell'art. 1, l. n. 381 del 1991, lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa ha, inoltre, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 l. n. 381 del 1991.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Per la realizzazione di ciò, la cooperativa organizza un'impresa senza fini di lucro che, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che a essa fa riferimento, svolga attività finalizzate alla qualificazione umana, morale, culturale e professionale, al recupero e alla valorizzazione delle risorse e delle potenzialità delle persone che si trovano in stato di bisogno.

La cooperativa favorisce il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali dei propri soci e, in particolare, promuove l'avviamento al lavoro, l'inserimento e la crescita professionale dei soci svantaggiati.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla l. n. 142 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana ed europea.

La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 cod. civ..

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli artt. 2512 e 2513 cod. civ..

Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111 septies disp. att. cod. civ..

La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario

italiano e su deliberazione del consiglio di amministrazione potrà aderire ad una Associazione Nazionale di categoria e alla relativa Associazione Regionale nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. -----

ART. 6) OGGETTO SOCIALE -----

Ai sensi dell'art. 1, lett. a) e b), l. n. 381 del 1991, la cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto la fornitura in modo diretto e/o in appalto e/o convenzione con Enti Pubblici e Privati, Associazioni e a privati cittadini, di servizi sociali, di prevenzione, educativi, di istruzione, assistenziali, sanitari e inserimento al lavoro. -----

In via puramente esemplificativa la Cooperativa ha per oggetto: -----

- l'organizzazione e la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi e di istruzione e, in particolare, a favore di minori, portatori di handicap, anziani, tossicodipendenti, vittime di violenza, portatori di devianze -----
- sociali e nuove forme emergenti di bisogni e povertà della collettività, incluse le attività di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b), c), d), h), i), l), p), o) e q) d.lgs. n. 112 del 2017. -----
- lo svolgimento di attività di servizi per l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, che comprenda sia attività specifica per il lavoratore sia per chi cerca occupazione, nonché di attività di preselezione e consulenza aziendale rivolta ai datori di lavoro, dalla ricerca, raccolta di richieste di personale alla selezione dello stesso; -----
- in collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti, la gestione di impresa per l'esecuzione di attività e servizi per la Persona e in particolare per: -----
- a) l'attività nel campo dei servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi e di istruzione e, in particolare, a favore di minori, persone con disabilità, anziani, tossicodipendenti, vittime di violenza, portatori di devianze sociali e nuove forme emergenti di bisogni e povertà; -----
- b) il sostegno alla famiglia nello svolgimento delle sue funzioni sociali, dall'educazione delle future generazioni alla cura della persona in tutto l'arco della vita, alla ricerca degli strumenti e percorsi più idonei alla autonomia possibile dell'individuo e della qualità della vita; -----
- c) Assicurare un adeguato sostegno e supporto ai soggetti disabili tesi al complessivo superamento della loro condizione, fornendo contemporaneamente ai famigliari assistenza ed indirizzi di comportamento coerenti ed efficaci per il raggiungimento degli obiettivi di inserimento sociale e per la realizzazione del loro progetto di vita; -----
- d) Favorire l'accessibilità dei disabili al mondo della formazione, dell'istruzione, del lavoro e della promozione della salute, anche prevedendo momenti di accompagnamento o supportando la famiglia in tali attività; -----
- e) realizzare contesti interculturali, orientati all'accoglienza e al vivere comunitario, alle pari opportunità, dell'educazione al rispetto dell'"altro" in tutte le accezioni; -----
- f) la gestione di servizi e strutture adeguate ai bisogni della Persona, accreditate e non, di servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi e di istruzione residenziali e non; -----
- g) l'attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti; -----
- h) la gestione di servizi domiciliari, assistenziali, animativi, educativi, sportivi, di sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza, asili nido e scuole materne, case protette, case famiglia, case di riposo e centri diurni e centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati, associazioni e privati cittadini; e -----
- la gestione di percorsi riabilitativi, formativi e occupazionali, rivolti alle persone in stato di bisogno; -----
- la attività di ricerca e divulgazione degli aspetti riabilitativi, sociali, psicologici e pedagogici; -----
- la valorizzazione di tutti i servizi socio educativi e assistenziali previsti dalla normativa vigente; -----
- la gestione di centri diurni, centri socio educativi e residenziali di accoglienza e incontro sociale e di -----
- altre strutture con carattere culturale, animativi, sportivo, di promozione della cultura e promozione dei diritti civili della persona finalizzate al miglioramento della qualità della vita e alla promozione di una cultura solidale tramite la valorizzazione delle persone, delle responsabilità a vari livelli e la tutela dei

diritti civili; -----

- l) il supporto alle istituzioni nella rilevazione e nella risposta dei diritti alla persona anche non garantiti, -----
- m) la promozione delle pari opportunità sociali, culturali, economiche e istituzionali; -----
- n) la promozione delle pari opportunità uomo e donna, atte a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, culturale e istituzionale, intervenendo sui modelli culturali e sociali di genere, che costituiscono discriminazione diretta o indiretta negli ambiti delle politiche di parità tra uomo e donna;
- o) favorire azioni che contribuiscano all'interruzione della violenza psicologica, fisica, sessuale, assistita, economica, di atti persecutori e stalking ai danni di donne e minori, assicurando servizi di supporto socio-psicologico e legale finalizzati al sostegno nel percorso di elaborazione e superamento del trauma e al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legislazione sulle pari opportunità; -----
- p) promuovere azioni di prevenzione con interventi di informazione, sensibilizzazione e formazione sui temi della violenza e degli stereotipi di genere al fine di: contribuire all' emersione del fenomeno, sviluppare conoscenze e competenze in materia, rafforzare le normative e le politiche di contrasto per una pieno riconoscimento e tutela dei diritti delle vittime, favorire l'assunzione sociale di responsabilità rispetto al fenomeno della violenza, contribuire, con particolare riferimento ai giovani nelle scuole, all'affermazione di una cultura di rispetto della persona nella sua integrità e inviolabilità; -----
- q) favorire azioni relative alla promozione della salute globale dell'uomo quali: sostegno socio-psicologico e supporti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa vigente;
- r) favorire azioni che contribuiscano a far cessare ogni forma di violenza, con azioni volte al reinserimento sociale delle vittime di violenze e con percorsi riabilitativi psicologici e sociali; -----
- s) la gestione di appartamenti protetti e non, per vittime sia uomini che donne e minori, di abuso, violenza e tratta; -----
- t) promuovere azioni di prevenzione con interventi di informazione, sensibilizzazione e formazione sui temi della violenza e degli stereotipi di genere al fine di: contribuire all' emersione del fenomeno, sviluppare conoscenze e competenze in materia, rafforzare le normative e le politiche di contrasto per un pieno riconoscimento e tutela dei diritti delle vittime, favorire l'assunzione sociale di responsabilità rispetto al fenomeno della violenza, contribuire, con particolare riferimento ai giovani nelle scuole, all'affermazione di una cultura di rispetto della persona nella sua integrità e inviolabilità; -----
- u) promuovere azioni volte ad eliminare la violenza maschile sulle donne attraverso la promozione di programmi di cambiamento rivolti a maltrattamenti, il miglioramento della sicurezza delle vittime della violenza e l'impegno a promuovere il cambiamento sociale; -----
- v) favorire azioni relative alla promozione della salute globale dell'uomo quali: sostegno socio-psicologico e supporti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa vigente;
- w) la realizzazione dei servizi e attività inerenti la valorizzazione del territorio locale agendo con ruolo di facilitatore di reti fra soggetti della sfera istituzionale, del Terzo Settore e del mondo economico-produttivo. -----
- x) la realizzazione di servizi, attività, strutture, di iniziative e proposte a sostegno e promozione del turismo responsabile, accessibile, sociale, sostenibile; -----
- y) servizi di trasporto e di accompagnamento; -----
- z) l'organizzazione di conferenze ed eventi, congressi, mostre, conferenze, concerti, convegni, tavole rotonde, seminari e manifestazioni promozionali nonché la gestione di servizi di residenziali, di ristoro ed attività varie connesse con servizi ricreativi ed educativi; -----
- aa) la gestione di corsi di formazione e aggiornamento volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonché attività di ricerca e di consulenza; -----
- bb) organizzare momenti di educazione alla salute, ambientale e di conoscenza del territorio; -----
- cc) la cooperativa potrà produrre e vendere pubblicazioni scientifiche e divulgative, anche periodiche; strumenti multimediali educativi e didattici; riproduzioni di eventi musicali e culturali; realizzazione di programmi per la diffusione in audio e in video; -----
- dd) Gestione in proprio e per terzi di immobili, aree e nell'interesse della collettività e patrimoni, non finanziari, pubblici e privati -----

ee) attività di sensibilizzazione, formazione e consulenza della comunità sociale entro cui si opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno e degli ambiti di cui ai punti sopra. -----

In collegamento funzionale con le attività sopra e per il raggiungimento del proprio scopo mutualistico la cooperativa ha come oggetto quello di le seguenti attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e/o deboli così come definiti dall'art. 3 della L.R. 23/2006 e LN 117/2017 in particolare: -----

ff) affiancando la persona nella promozione delle specifiche capacità lavorative, nella ricerca dell'attività adeguata seguendo la personale sensibilità e con la finalità dello svolgimento di un ruolo attivo nella società; -----

gg) nella gestione di percorsi formativi, riabilitativi, occupazionali anche per persone svantaggiate; -----

hh) nei servizi di recupero e reinserimento sociale post-penitenziario di minori e adulti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria o a pene alternative; -----

ii) nell'organizzazione di convegni, mostre, conferenze, concerti, seminari e manifestazioni di promozione sociale e di sensibilizzazione; -----

jj) nella promozione del "sociale", della integrazione e del recupero, anche attraverso la vendita di manufatti creati o assemblati nei servizi che consentono la manualità delle persone; -----

kk) nella manutenzione verde pubblico privato, pulizie civili e industriali; -----

ll) nelle attività in agricoltura secondo le specificità delle fattorie sociali e delle unità d'offerta previste dalle norme; -----

mm) nel realizzare ed offrire servizi in agricoltura anche nel praticare e diffondere la coltivazione con il metodo dell'agricoltura biologica e biodinamica -----

nn) nell'eseguire manutenzioni edili non specialistiche e piccole riparazioni -----

oo) nel realizzare ed offrire servizi nel settore del turismo anche nell'ambito delle attività naturalistiche e gestione ambientale; -----

pp) nella attività di mediazione culturale e accoglienza migranti; -----

qq) nella gestione di attività produttive e commerciali, coerenti con lo scopo e l'oggetto sociale, con valenze educative, sociali e terapeutiche anche con la gestione di centri occupazionali ed ergoterapici finalizzati all'avviamento lavorativo delle persone con disabilità e/o svantaggiate anche per conto terzi.

-La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in Rete di Imprese e A.T.I./S, per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte della Comunità Europea o sue Istituzioni, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione. -----

-Le differenti attività sopra indicate, anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla l. n. 381 del 1991, avverranno con gestioni amministrative nettamente separate. -----

- La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione dell'oggetto sociale. -----

In particolare, la cooperativa potrà assumere rappresentanze per le causali di cui sopra e compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e tutti gli atti occorrenti per il conseguimento dell'oggetto sociale; potrà assumere anche, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote, partecipazioni in altre società, imprese, anche sociali, consorzi e associazioni aventi oggetto analogo o affine e connesso al proprio, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, e prestare garanzie di ogni tipo, anche a favore di terzi, purché tali attività siano svolte in via non esclusiva o prevalente, non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia di attività riservate. -----

- La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale; è, pertanto, tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il

pubblico sotto ogni forma. -----

- La cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo V del presente statuto. -----
- La cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari e altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia. -----
- La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. -----
- La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale. -----

La Cooperativa potrà inoltre svolgere le seguenti attività: -----

- a) di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e lavoratori, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo. -----
- b) ottenere fondi, sovvenzioni, lasciti o qualsiasi altro tipo di erogazione liberale da enti pubblici e privati; -----
- c) stipulare convenzioni e concorrere ad appalti, di qualsiasi tipo, per la gestione di servizi, educativi, sociali, assistenziali, di prevenzione e sanitari. -----

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa Sociale è altresì impegnata - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - ad integrare la propria attività con quella di altri enti cooperativi, anche quale partecipante ai gruppi cooperativi paritetici di cui all'art. 2545 septies C.C., promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo. -----

TITOLO III -----

SOCI -----

Art. 7 - Categorie di soci -----

Il numero dei soci è illimitato e variabile e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci persone fisiche e giuridiche appartenenti alle seguenti categorie: -----

1) soci operatori: -----

- soci lavoratori: persone fisiche, ivi compresi i soggetti svantaggiati di cui all'art. 4 l. n. 381 del 1991, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, possono partecipare direttamente alle attività della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali; prestano la loro opera ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità; -----

- soci fruitori: persone fisiche che godono a vario titolo, direttamente od indirettamente, anche in quanto familiari di utenti, dei servizi prestati dalla Cooperativa; -----

- soci volontari: soci che prestano la loro attività, materiale e/o intellettuale, gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà; -----

2) soci finanziatori: persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private di cui all'art. 2526 C.C. e di cui alla Legge n. 59/1992. -----

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. -----

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. -----

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa. -----

L'ammissione dei soci è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione dei soci all'attività della Cooperativa e deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio

e lungo periodo. -----

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle azioni sottoscritte. --

I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale, partecipano, nei limiti di legge, al rischio; ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. -----

I nuovi soci, in ragione dell'interesse alla loro formazione o all'inserimento nella cooperativa, potranno essere ammessi in una speciale categoria di soci lavoratori detta "soci in formazione", -----

L'appartenenza del socio a detta categoria comporta i seguenti diritti e limiti: -----

- partecipa alle Assemblee; -----

- non può rappresentare in Assemblea altri soci; -----

- vota solo in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio; -----

- non può essere nominato amministratore. -----

Il numero dei soci in formazione non può in ogni caso essere superiore ad un terzo del numero complessivo dei soci cooperatori. -----

Trascorso un periodo massimo di 2 (due) anni dall'iscrizione, il socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci lavoratori. -----

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria dei soci in formazione può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno alla cooperativa, con un preavviso di almeno tre mesi. -----

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico allo spirare del suddetto termine. -----

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria dei soci in formazione, oltre a quelle individuate dall'art. 12 del presente Statuto: -----

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione; -----

b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; -----

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nella Cooperativa. -----

Verificata una causa di esclusione, il socio appartenente alla categoria dei soci in formazione potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione fissato al momento della sua ammissione. -----

Il Regolamento interno di cui all'art. 4 del presente Statuto disciplinerà il rapporto dei soci in formazione con la Cooperativa. -----

ART. 8) AMMISSIONE NUOVI SOCI -----

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione nella quale dichiara di obbligarsi all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni vigenti delle deliberazioni degli organi sociali. -----

La domanda dovrà essere indicata quanto segue: -----

a) cognome, nome, data di nascita, residenza, codice fiscale, attività svolta; -----

b) la categoria di socio a cui chiede di essere iscritto; -----

c) il numero di azioni che intende sottoscrivere. -----

Nel caso di persona giuridica, questa dovrà indicare la propria forma giuridica, la denominazione, la sede ed il codice fiscale nonché il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la Cooperativa: dovrà inoltre allegare la deliberazione dell'organo che ha deciso l'adesione. -----

Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato. -----

Il nuovo ammesso deve versare il valore nominale delle azioni sottoscritte. -----
A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci. -----
In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati. -----
Ai sensi dell'art. 2528, comma 4, cod. civ., qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. -----
L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. -----

ART. 9) DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI -----

I soci sono obbligati: -----

- a) al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini sopra previsti; -----
- b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea; -----
- c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dagli amministratori; -----
- d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. -----

I soci, inoltre: -----

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima; -----
- b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; -----
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; -----
- d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta; -----
- e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. -----

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. -----

Il consiglio di amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative. -----

ART. 10) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI -----

Il capitale sociale dei soci lavoratori è costituito da azioni, che sono sempre nominative. -----

Le azioni non sono trasferibili per atto tra vivi. -----

Tuttavia, ai sensi dell'art. 2530, comma 6, cod. civ., il socio che intende disinvestire la propria partecipazione potrà esercitare il diritto di recesso dalla società ai sensi dell'art. 2532 cod. civ., dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Il diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella società. -----

ART. 11) PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO -----

La qualità di socio si perde: -----

- per recesso, esclusione, cessazione del rapporto di lavoro o morte, se il socio è persona fisica; -----
- per recesso, esclusione, fallimento, liquidazione o scioglimento, se il socio è diverso da persona fisica.

Nel caso di perdita della qualità di socio l'azione viene rimborsata a socio o agli aventi diritto ad un valore non superiore a quello nominale. -----

In caso di perdita della qualità di socio per cessazione del rapporto di lavoro, il soggetto può chiedere l'ammissione ad altre categorie di socio. -----

ART. 12) RECESSO -----

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio lavoratore: -----

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; -----
c) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro: -----

a. subordinato -----

1. in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto di-sposto dall'art. 13), punto 4, lett. a., n. 5, -----

b. diverso da quello subordinato -----

1. in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla cooperativa. -----

Il recesso non può essere parziale. -----

La domanda di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata A.R. alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediatamente comunicazione al socio lavoratore che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale. -----

Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. -----

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1, punto c), l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera del consiglio di amministrazione, con cui si constata i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale. -----

ART. 13) ESCLUSIONE -----

L'esclusione è pronunciata dal consiglio di amministrazione oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio: -----

1) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società; -----

2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito; -----

3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 9); -----

4) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro: -----

a. subordinato -----

1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa -----

2. per mutuo consenso -----

3. per dimissioni, anche in periodo di prova -----

4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo -----

5. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore -----

b. diverso da quello subordinato -----

1. per mutuo consenso -----

2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore -----

3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore -----

4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della cooperativa. -----

5) che, se socio lavoratore di cui alla l. n. 142 del 2001, sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge; -----

6) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale; -----

7) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto; -----

8) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei -----

pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa; -----
9) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 9) del presente statuto, senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione nei casi in cui sia prevista; -----
10) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali; -----
11) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa. -----

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale. -----

Il consiglio di amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione di esclusione e comunicarla agli interessati; essa diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato. -----

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto 4), l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal consiglio di amministrazione. -----

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 112 del 2017, il socio escluso può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di esclusione, chiedere che sull'esclusione si pronunci l'assemblea, a tal fine convocata. -----

In ogni caso, contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di esclusione. -----

ART. 14) DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE -----

I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le azioni da essi sottoscritte, aumentate di quelle a essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ritorno. ---

Il rimborso avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma. ---

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso. -----

I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo. -----

ART. 15) MORTE O ESTINZIONE DEL SOCIO -----

Ai sensi dell'art. 2534, comma 1, cod. civ., in caso di morte o di estinzione del socio, i successori hanno diritto al rimborso delle azioni effettivamente versate ed eventualmente attribuite, nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente art. 14). -----

I successori del socio deceduto o estinto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di rimborso delle azioni, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione. -----

ART. 16) PRESCRIZIONE DEI DIRITTI -----

I soci cooperatori receduti o esclusi e gli eredi del socio cooperatore deceduto dovranno richiedere il rimborso delle azioni loro spettanti entro 2 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale. -----

ART. 17) TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI -----

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi. -----

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive e organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV FINANZIATORI

ART. 18) SOCI SOVVENTORI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 l. n. 59 del 1992.

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche e i soggetti diversi.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori.

ART. 19) CONFERIMENTI DEI SOCI SOVVENTORI

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui al precedente art. 6) del presente statuto.

I conferimenti stessi possono avere a oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

Il valore di ciascuna azione è di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

ART. 20) ACQUISTO DELLA QUALITA' DI SOCIO SOVVENTORE

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea con la quale devono essere stabiliti:

Il rapporto complessivo dell'emissione;

L'eventuale diritto di opzione dei soci lavoratori sulle azioni emesse;

L'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di precesso;

Le quote patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo

restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al due per cento rispetto al dividendo corrisposto ai soci cooperatori.

Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal consiglio di amministrazione.

ART. 21) DIRITTI DEI SOCI SOVVENTORI

A ciascun socio sovventore persona fisica potrà essere attribuito un solo voto.

A ciascun socio sovventore, diverso dalla persona fisica, non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato. -----

Nel caso in cui il socio lavoratore sia anche socio sovventore, lo stesso avrà diritto a un solo voto quale socio lavoratore, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2538, comma 2, cod. civ.. -----

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore, spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno tre mesi. -----

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti, ovvero rappresentati in ciascuna assemblea. -----

Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti a essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. -----

ART. 22) OBBLIGHI DEI SOCI SOVVENTORI -----

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate per i soci cooperatori in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità. -----

I soci sovventori sono obbligati: -----

- al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dall'apposito regolamento; -----

- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti della cooperativa e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni a essi applicabili. -----

ART. 23) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI -----

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento motivato del consiglio di amministrazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. -----

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo quanto proposto dall'acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. -----

ART. 24) RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI -----

Il recesso dei soci sovventori è disciplinato dagli artt. 2437 ss. cod. civ.. -----

Ai soci sovventori spetta, inoltre, il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni. -----

In questo caso, come in caso di scioglimento della cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art. 43) del presente statuto. -----

ART. 25) POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA -----

Con deliberazione dell'assemblea, la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 l. n. 59 del 1992 e dall'art. 6) del presente statuto. -----

In tal caso la cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. -----

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato. -----

Il valore di ciascuna azione è di euro 55,00 (cinquantacinque virgola zero zero). -----

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai lavoratori dipendenti e ai soci della cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i soci cooperatori. -----

All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno

diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale. --
La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote. -----

La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa è disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci che dovrà determinare anche l'eventuale durata minima del rapporto sociale. -----

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati: -----

- al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento di emissione; -----

- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni a essi applicabili. -----

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 26) PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito: -----

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni nominative, ciascuna del valore nominale di euro 55,00 (cinquantacinque virgola zero zero), nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea; -----

b) dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dai soci cooperatori e dai soggetti diversi; -----

c) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo art. 28); -----

d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge; -----

e) dalla riserva divisibile formata con le quote di utili di esercizio di cui all'art. 28) del presente statuto e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti; -----

f) dalla riserva straordinaria. -----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate. -----

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, cod. civ. -----

Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci lavoratori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento. -----

La riserva divisibile di cui al precedente punto g) può essere ripartita esclusivamente tra i possessori degli strumenti finanziari diversi dai soci lavoratori. -----

ART. 27) ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. -----

Ala fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge. -----

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche. -----

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dagli amministratori nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, attraverso l'attuazione dei diversi scambi mutualistici evidenziati nello scopo sociale. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. -----

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. -----

Gli amministratori, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei novanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovranno enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse

eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a centottanta giorni. Gli amministratori dovranno segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione. -----

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, in favore dei soci lavoratori, trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito del numero di azioni sottoscritte e versate, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui agli artt. 4 e 5 l. n. 59 del 1992. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo effettuato dagli amministratori. La ripartizione del ristorno ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, in relazione all'ammontare delle ore di lavoro effettuate nel corso dell'esercizio sociale e in relazione al livello di inquadramento contrattuale, i cui parametri di incidenza verranno definiti dall'assemblea dei soci in sede di approvazione dell'apposito regolamento interno, ai sensi dell'art. 2521 cod. civ.. -----
Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente. -----

ART. 28) DESTINAZIONE DELL'UTILE -----

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo: -----

- a) una quota non inferiore al trenta per cento alla riserva legale; -----
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge; -----
- c) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dalle leggi vigenti in materia: -----
 - 1) ai soci cooperatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo; -----
 - 2) ai soci sovventori e ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1, aumentata fino a due punti; -----
 - 3) ai possessori di strumenti finanziari partecipativi - siano essi soci cooperatori o soggetti diversi dai soci cooperatori - in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1); -----
- e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali; -----
- f) un'eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci cooperatori; -----
- g) quanto residua alla riserva straordinaria. -----

L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali e, in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili. -----

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio. -----

TITOLO VI -----

GOVERNO DELLA SOCIETA' -----

ART. 29) ORGANI SOCIALI -----

Sono organi della società: -----

- a) l'assemblea dei soci; -----
- b) il consiglio di amministrazione; -----
- c) l'organo di controllo; -----
- d) l'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa. -----

SEZIONE I -----

ASSEMBLEA -----

ART. 30) CONVOCAZIONE -----

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie. -----

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima, secondo le seguenti modalità, alternative tra loro: -----

a) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza; -----

b) pubblicazione sul quotidiano "Il Gazzettino" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza; -----

c) avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci. -----

L'avviso di convocazione deve anche contenere per esteso la deliberazione proposta. -----

L'Assemblea ordinaria e straordinaria può essere svolta in collegamento audio o video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che: -----

a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; -----

b) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti del giorno; -----

e) siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio o video collegati a cura della Cooperativa, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. -----

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativo e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti. -----

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee, fra cui, a titolo esemplificativo: -----

a) la pubblicazione sulla stampa nazionale o locale almeno quindici giorni prima dell'adunanza; -----

b) l'affissione presso la sede legale e invito ai soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza con lettera semplice, ovvero tramite giornalino, nel domicilio risultante dal libro soci; -----

c) la comunicazione a mezzo posta elettronica, almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro soci. -----

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. -----

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori ed ai soci sovventori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 15 (quindici) giorni dalla data della presentazione della richiesta. -----

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. -----

ART. 31) ASSEMBLEA ORDINARIA -----

L'assemblea ordinaria delibera su ogni materia attribuita dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza. -----

In particolare, l'assemblea ordinaria: -----

- approva il bilancio consuntivo con la relazione del consiglio di amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche l'eventuale bilancio preventivo; -----
- approva il bilancio sociale redatto ai sensi dell'art. 9, comma 2, d.lgs. n. 112 del 2017; -----
- determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti del consiglio di amministrazione e provvede alle relative nomine e revoche; -----
- determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale; -
- nomina un sindaco, ovvero i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca; -----
- conferisce e revoca, sentito l'organo di controllo, l'incarico di revisore legale dei conti e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico; -----
- delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ex art. 2409 bis cod. civ., se nominato; -----
- approva i regolamenti nel rispetto dell'art. 2521 cod. civ.; -----
- delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dagli amministratori in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare; -----
- delibera, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e dalle leggi vigenti in materia; -----
- delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge; -----
- delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge, un piano di avvia-mento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa; -----
- delibera l'emissione degli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto; -----
- approva annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione delle procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa. -----

ART. 32) ASSEMBLEA STRAORDINARIA -----

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. -----

ART. 33) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI -----

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita: -----

- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci; -----
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto. -----

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. -----

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati. -----

ART. 34) INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA -----

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte. -----

Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. -----

Ciascun socio sovventore avrà diritto a un numero di voti stabilito dall'apposito regolamento nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 21) del presente statuto. -----

Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto. -----

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento degli aventi diritto al voto. I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci. -----

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano nell'impresa. -----

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali. -----

ART. 35) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA -----

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti. La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio. -----

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni. -----

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio. -----

ART. 36) ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA -

L'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci, viene convocata dagli amministratori della cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi. -----

Per partecipare alle assemblee speciali i possessori di azioni di partecipazione cooperativa devono depositare i titoli, qualora emessi, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea presso la sede sociale. -----

L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge. -----

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali della cooperativa e chiederne estratti; può inoltre assistere alle assemblee dei soci con facoltà di impugnare le deliberazioni; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società. -----

SEZIONE II -----

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

ART. 37) NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA -----

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da almeno tre membri ed eletti dall'assemblea, tutti in possesso dei requisiti di legge. -----

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. -----

Tutti i membri del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità e indipendenza stabiliti all'art. 2382 cod. civ. e rispettivamente all'art. 2399, comma 1, cod. civ.. -----

Il consiglio di amministrazione dura in carica per 3 (tre) esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall'assemblea; in ogni caso, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. -----

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto, entro i limiti complessivi fissati dall'assemblea. -----

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'art. 2381 cod. civ., anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. -----

Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al presente articolo, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e all'organo di controllo con la periodicità trimestrale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il consiglio di amministrazione sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. Quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società e valuta, sulla base della relazione degli eventuali organi delegati, il generale andamento della gestione.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi eventualmente delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

ART. 38) COMPETENZA E RIUNIONI

Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente statuto.

Il consiglio di amministrazione dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax, e-mail, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o po-sta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Rientrano tra i compiti del Presidente il coordinamento dei lavori del consiglio di amministrazione, nonché provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti del giorno;

e) siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di adunanza totalitaria) i luoghi audio o video collegati a cura della Cooperativa, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le votazioni sono palesi.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e all'organo di controllo di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello

statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dall'organo di controllo, dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti. - L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere esercitata da soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale. -----

ART. 39) SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI -----

Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 cod. civ., purché la maggioranza sia sempre costituita da soci e comunque da amministratori nominati dall'assemblea. -----

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. -----

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti del consiglio di amministrazione, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione. -----

ART. 40) COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI -----

Spetta alla decisione dei soci determinare gli eventuali compensi dovuti agli -----

Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. -----

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale se nominato, determinare il compenso eventuale dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche. -----

ART. 41) PRESIDENTE -----

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. -----

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 112 del 2017, non possono assumere la presidenza della cooperativa i rappresentanti degli enti di cui all'art. 4, comma 3, del c.tato d.lgs. n. 112 del 2017. -----

Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. -----

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. -----

Prevvia autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei pro-pri poteri al Vice-Presidente o a un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi. -----

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. -----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente. -----

SEZIONE III -----

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI -----

ART. 42) ORGANO DI CONTROLLO -----

Il collegio sindacale, qualora nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge. -----

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato. -----

Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea. -----

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. -----

I sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili. -----

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge. -----

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio. -----

L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis cod. civ.. -----

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2405, 2406, 2407 e 2408 cod. civ.. -----

Si applica, altresì, in ogni caso, l'obbligo di tenuta del libro di cui all'art. 2478, comma 1, n. 4), cod. civ.. -

Il collegio sindacale può esercitare inoltre la revisione legale dei conti nel caso pre-visto dall'art. 2409 bis, comma 2, cod. civ. -----

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti. -----

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. -----

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo. -----

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge; può, altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere. -----

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 cod. civ. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. -----

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici; di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro. -----

L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può essere esercitata da soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale. -----

La denuncia al tribunale di cui all'art. 2409 cod. civ. può essere promossa da almeno un decimo dei soci.

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 2477 cod. civ., la società non avrà organo di controllo, salva contraria decisione dei soci. -----

ART. 43) REVISIONE LEGALE DEI CONTI -----

La revisione legale dei conti sulla società, nei casi in cui per legge non possa essere attribuita al collegio sindacale, anche ai sensi dell'art. 10, comma 5, d.lgs. n. 112 del 2017, è esercitata da un revisore legale dei conti, ovvero da sindaci, o da una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia. -----

L'incarico è conferito dall'assemblea su proposta motivata dell'organo di controllo. L'assemblea determina, altresì, il compenso per l'intera durata dell'incarico. -----

L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico. -----

Il revisore o la società incaricati della revisione legale dei conti svolgono le proprie funzioni ai sensi di legge ed, eventualmente, anche mediante scambi di informazioni con l'organo di controllo: -----

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; -----

- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; -

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto. -----

TITOLO VII -----

SCIoglimento e LIQUIDAZIONE -----

ART. 44) SCIoglimento -----

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. -----

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese. ----
Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a: -----

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; --
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; -----
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo. -----

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società. -----

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere. -----

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine: -----

- a) il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa e i dividendi eventualmente maturati; -----
- b) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati; -----
- c) il rimborso delle azioni versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati; -----
- d) il rimborso degli strumenti finanziari partecipativi, qualora emessi; -----
- e) l'assegnazione ai possessori di strumenti finanziari partecipativi della riserva divisibile eventualmente costituita ed a loro riservata. -----

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 45) CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, interpretazione e applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso o esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società e i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura del Presidente del Tribunale del luogo ove la cooperativa ha sede, su istanza della parte più diligente. -----

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico. -----

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa. -----

La parte che ricorre all'arbitrato dovrà precisare l'oggetto della controversia. -----

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti. -----

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso. -----

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale. -----

ART. 46) SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO -----

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura del consiglio di amministrazione, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2497 bis, comma 2, cod. civ.. -----

Ai sensi dell'art. 4, comma 3 e 4, d.lgs. n. 112 del 2017, non possono esercitare attività di direzione e coordinamento, o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo della cooperativa sociale, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., a pena di annullabilità delle relative decisioni: -----

- le società costituite da un unico socio persona fisica; -----

- gli enti con scopo di lucro; -----

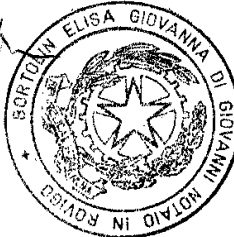
- le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni. -----

ART. 47) DOMICILIO -----

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la cooperativa, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci ove viene riportato a seguito di dichiarazione resa dal socio all'atto del suo ingresso nel capitale sociale. -----

In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica. -

Emilio Belli
Elisabetta Belli



Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 7-3-05 N. 82, ad uso del Registro delle Imprese. Firma digitale del Pubblico Ufficiale autorizzato. Esente da imposta di bollo.